



COMUNE DI BOLOGNA

 **Regione Emilia Romagna**



PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione per
Guardie Ecologiche Volontarie

**STATUTI E REGOLAMENTI
DEL C.P.GEV**

AA. VV.



**VILLA TAMBA
CENTRO SERVIZI**



1999-2000
Corso di formazione per
**Guardie Ecologiche
Volontarie**

C.P.G.E.V.

Corpo Provinciale
Guardie Ecologiche
Volontarie - Bologna

Regione Emilia Romagna - L.R. 23/89

Sede operativa:

Villa Tamba
Via Selva Pescarola, 26
40131 Bologna
Tel. e Fax 051/63.47.464

Sede legale:

Strada Maggiore, 80
40125 Bologna
C.F. 92018150372

E-mail:

gev@iperbole.bologna.it
gev.bologna@tin.it

SEDI PERIFERICHE:

S. Giovanni in Persiceto

C/o Orto Botanico
Vicolo Baciadonne, 1
Tel. e Fax 051/82.21.08
E-mail: gev.sangiovanni@tin.it

S. Lazzaro di Savena

Via Emilia, 302 - Località Idice
Tel. e Fax 051/625.63.53
E-mail: gev.sanlazzaro@tin.it

Zona Montagna


C.P. GEV
40045 - Ponte della Venturina
c/o biblioteca Berzantina)
E-mail: gev.montagna@tin.it

Zona Imolese

Via Milana, 4 - Imola
Tel. 0542/62.80.83
Fax/Seg. 0542/629084
E-mail: gev.imola@tin.it

Zona Valle Samoggia

Via Marconi, 70 - 40050
Castelletto di Serravalle
Tel. 051/6705190
E-mail: gev.vallesamoggia@tin.it



AA.VV.

**STATUTO E
REGOLAMENTI
DEL C.P.G.E.V**





STATUTO

CAPITOLO 1 GENERALITA'

ART. 1 COSTITUZIONE, SEDE E SEZIONI

E' costituito in Bologna il CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARIE - C.G.E.G.V. anche definito C.P.G.E.V. (Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie), di qui in avanti denominato inoltre Raggruppamento Provinciale ai sensi dell' art. 2 punto 1) L.R. 23/89, con sede in Bologna presso l'Amministrazione Provinciale Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo.

Questa Sede e' ritenuta, per la peculiarità dei Suoi compiti istituzionali, la più idonea al conseguimento delle finalità del Raggruppamento.

Il Corpo può comunque eleggere la propria residenza anche in altra sede.

Il Corpo, inoltre, per agevolare l'operatività di G.E.V. insistenti in una determinata area, per attuare una presenza più capillare sul territorio Provinciale e nell'intento di offrire, alle G.E.V. medesime, organismi di coordinamento decentrati, può individuare, nel rispetto della L.R. 23/89, Sedi Operative distaccate con autonomie particolari.

ART. 2 FINALITA'

Il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie è un'associazione finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente; Esso persegue fini sociali e culturali senza scopo di lucro e l'attività dei soci, prestata in forma volontaristica, non può essere onerosa.

Scopi dell' Associazione sono:

- a) esercitare le funzioni di Raggruppamento Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie come previsto dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna N.23 del 3 Luglio 1989;
- b) offrire alle Guardie Ecologiche Volontarie un luogo di incontro per organizzare, coordinare e collegare la loro attività, anche con altre strutture, pubbliche o private, con analoghe finalità, per un momento di confronto, di lavoro comune, di scambio di opinioni e di esperienze sulla vigilanza e sulla didattica ambientale;
- c) realizzare lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente o finalizzati alla protezione civile;
- d) svolgere attività didattiche ed educative concernenti la sensibilizzazione della collettività, con particolare riferimento ai giovani alunni della scuola dell'obbligo, in ordine alla percezione del corretto funzionamento dei meccanismi naturali;
- d) organizzare corsi per la preparazione di aspiranti guardie ecologiche, seminari, convegni e dibattiti aventi per oggetto la salvaguardia dell'ambiente;
- e) collaborare con gli Enti ed organismi pubblici preposti al controllo ed alla tutela dell'ambiente;
- f) collaborare con le autorità locali in attività di soccorso e di protezione civile;
- g) promuovere nelle sedi appropriate, la revisione ed il miglioramento della normativa posta a tutela dell'ambiente;
- h) editare giornali, riviste e pubblicazioni, produrre audiovisivi ed eventuali altri materiali di documentazione ed informazione.

CAPITOLO 2 SOCI

ART. 3

Sono Soci del Corpo: a) i soci FONDATORI; b) i soci EFFETTIVI, cioè tutti coloro che, avendone fatta richiesta scritta, abbiano frequentato gli appositi corsi di formazione per G.E.V. e siano in possesso di regolare decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata rilasciato dalla Prefettura competente ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. e conseguito a norma della L.R. 23/89; c) i soci ONORARI, persone nominate dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Possono inoltre partecipare alle attività del Raggruppamento coloro che frequentano i corsi di formazione o che comunque aspirano a diventare Guardie Ecologiche Volontarie ("ASPIRANTI G.E.V."), persone che, pur non essendo ancora in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata (G.E.V. ai sensi della L.R. 23/89), collaborano al perseguimento degli scopi statuari.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al C.D. domanda scritta contenente l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data di nascita e di quant'altro il C.D. ritenga opportuno inserire nella domanda stessa. I Soci dovranno inoltre dichiarare di attenersi al presente statuto, al regolamento, al regolamento di servizio e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti delibera in merito alla domanda; l'eventuale non accettazione della domanda non implica giustificazione al richiedente.

Ogni attività prestata in forma volontaristica è gratuita.

ART. 4

I Soci cessano di far parte del Corpo per decesso, recesso, decadenza od esclusione. Il recesso o dimissioni è deliberato dal C.D. su domanda motivata del Socio e potrà essere presentata in qualsiasi momento

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo: a) nei confronti del Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, b) quando il Socio si renda colpevole di inosservanza del presente statuto, del regolamento interno, del regolamento di servizio e delle deliberazioni degli organi sociali, c) per morosità al termine dell'anno sociale, d) per evidente inattività.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che svolga attività contrastante con gli obbiettivi dell'Associazione. Tanto nel caso della decadenza, che in quello dell'esclusione, il Socio ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri. Il Socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto al rimborso della quota sociale versata.

ART. 5

Sono doveri del Socio:

- a) versare regolarmente la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del C.D.: i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale;
- b) ottemperare alle norme statutarie e alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) partecipare all'attività sociale;
- d) non intraprendere iniziative personali a nome del Raggruppamento senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 6

Il Socio, all'atto dell'adesione, esenta espressamente il Corpo, nonché gli Organi Direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovesse causare nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 7

I Soci fondatori, effettivi ed onorari hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali ad un anno dalla data di iscrizione. Gli aspiranti G.E.V., non avendo ancora la qualifica di soci non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Tutti i Soci e gli aspiranti G.E.V. possono fruire dei servizi per loro attivati dal Corpo nei tempi e nei modi stabiliti.

**CAPITOLO 3
ORGANI DEL CORPO****ART. 8**

Sono Organi del Corpo: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Probiviri; d) il Collegio dei Sindaci. Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata biennale. E' consentita la rieleggibilità degli uscenti.

**ART. 9
ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai soci effettivi, ivi compresi i soci fondatori e i soci onorari, in regola con i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 con le modalità di voto ed elettive come all'art. 7; gli aspiranti G.E.V., possono essere ammessi a partecipare all'assemblea con parere consultivo ma senza diritto di voto (art. 7).

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e quante altre volte il C.D. lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno 1/10 dei soci effettivi. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione specifica degli argomenti all'ordine del giorno, nonché della data e del luogo di convocazione, deve essere spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea discute ed approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, discute le linee e gli obiettivi generali del Raggruppamento, delibera quanto necessario al buon funzionamento del Corpo, apporta eventuali modifiche ai regolamenti.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata nei modi e tempi previsti per l'assemblea ordinaria, essa delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché in merito allo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o da un Consigliere da lui delegato, elegge un segretario verbalizzante e due scrutatori. E' costituita e



vota validamente con la presenza di meta' più uno dei soci effettivi con diritto di voto in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi con diritto di voto presenti. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti, salvo il caso in cui l'assemblea straordinaria debba deliberare sullo scioglimento del Corpo nel qual caso occorrerà il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano, dovranno farsi per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o 1/5 dei Soci presenti. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e' composto da 5 a 15 membri eletti dall'Assemblea dei Soci; tali membri non hanno diritto a compenso. Il C.D. elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi, nonché ogni volta egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione è fatta, possibilmente, a mezzo lettera da spedirsi in tempo utile prima dell'adunanza. Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la maggioranza dei consiglieri in carica, non sono ammesse le deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono palesi. Spetta al Consiglio Direttivo: a) curare le deliberazioni dell'Assemblea; b) redigere i bilanci; c) coordinare gli interventi istituzionali dei Soci e l'attività di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie iscritte; d) deliberare circa la ammissione o l'esclusione dei Soci, e) sottoporre, al Collegio dei Probiviri, eventuali questioni disciplinari. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere subentra, al suo posto, il primo dei non eletti, tale nuovo componente durerà in carica fino al termine del mandato attribuito al membro del Consiglio che ha sostituito.

ART. 11 PRESIDENTE

E' nel contempo Presidente del Raggruppamento e del Consiglio Direttivo. Egli dà esecuzione alle delibere del C.D., in caso di necessità ed urgenza può assumere da solo le decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo, provvedendo poi, comunque entro 10 (dieci) giorni, a convocare il C.D. stesso per le ratifiche del caso. Ha la rappresentanza e la firma legale; in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente lo sostituisce. Gli impegni che comportano una spesa non possono essere assunti se non previa decisione favorevole del C.D..

ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri scelti fra i soci fondatori ed effettivi maggiorenni che abbiano compiuto un'anzianità sociale consecutiva di 3 (tre) anni, non possono far parte del Consiglio Direttivo. Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e restano in carica un biennio contestualmente al periodo di nomina del C.D.. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, circa il comportamento dei Soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto che possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell'Associazione. Il Collegio, nell'esercizio delle proprie funzioni decisionali, può prendere i seguenti provvedimenti: 1) non luogo a procedere; 2) censura verbale; 3) censura scritta; 4) sospensione temporanea; 5) radiazione. Le decisioni sono inappellabili. Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili. Al Presidente del Collegio spetta l'incarico di tenere aggiornato il verbale delle riunioni, che dovrà essere sottoscritto da tutti i membri. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Collegio subentrerà al suo posto il primo dei non eletti, fino al termine del mandato del membro sostituito.

ART. 13 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre membri scelti fra i Soci fondatori ed effettivi maggiorenni che abbiano compiuto un'anzianità sociale consecutiva di 3 (tre) anni, non possono far parte del Consiglio Direttivo. Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e restano in carica un biennio contestualmente al periodo di del C.D.. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci esercita la supervisione amministrativa e redige annualmente il parere sulla validità del bilancio consuntivo e sulla sua rispondenza alla realtà.

ART. 14
BILANCIO

L'anno sociale va' dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il C.D. redigerà il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 1 Marzo dell'anno successivo. Entro la stessa data il C.D. deve presentare all'Assemblea l'ipotesi di "bilancio di previsione" per l'anno entrante. Nel bilancio consuntivo devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti a qualsiasi titolo ricevuti.

ART. 15
MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dalla Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Le proposte di modifica sono portate in assemblea per la discussione quando sono sottoscritte da almeno un quinto dei Soci o siano fatte proprie dal C.D.. Dovranno essere portate a conoscenza dei Soci almeno un mese prima dell'Assemblea e per essere adottate dovranno riunire i voti dei 2/3 dei votanti.

ART. 16
SCIoglimento DEL CORPO

Lo scioglimento del Corpo Guardie Ecologiche Giurate Volontarie potrà essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria, espressamente convocata, la quale dovrà pronunciarsi sulla destinazione dei beni sociali, esclusa la loro ripartizione fra i Soci. La delibera dovrà essere presa con la maggioranza dei 3/4 dei Soci.

ART. 17

Il Corpo delle Guardie Ecologiche Giurate Volontarie, facendo riferimento in via prioritaria agli Enti Pubblici, dovrà far proprie le eventuali indicazioni o leggi regionali emanate a riguardo.



CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARIE RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DI BOLOGNA

REGOLAMENTO GENERALE

CAPITOLO - I Soci

ART. 1

Sono Soci del Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie -C.P.G.E.V. - Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (L.R. 23/89) della Provincia di Bologna - le singole GEV e gli Aspiranti GEV come previsto dallo Statuto. I Soci godono di tutti i diritti e si impegnano a rispettare tutti i doveri.

ART. 2

I Soci effettivi, ivi compresi i fondatori, sono tenuti a frequentare:

- a) le riunioni settimanali per l'organizzazione dell'attività;
- b) i corsi di aggiornamento previsti dalla L.R. 23 3/7/89;
- c) gli eventuali corsi tematici organizzati dall'Associazione. I soci GEV devono prestare un impegno minimo mensile di 10 (dieci) ore dando priorità al servizio di vigilanza ecologica concordato con il Responsabile di Zona o di Settore - in subordine si impegnano in ogni altra attività inerente le finalità statutarie e il buon funzionamento del Raggruppamento.

Al fine di garantire gli impegni minimi mensili i soci devono comunicare, entro il giorno 15 di ogni mese, al Responsabile di Zona o Settore la propria disponibilità, in giorni ed ore, per i "servizi di Vigilanza" del mese successivo.

ART. 3

Il Socio dovrà redigere e far pervenire al Coordinatore di Zona (o - in subordine - al Coordinatore del Settore Tematico o al Segretario del Raggruppamento), mensilmente, una breve relazione scritta sull'attività svolta (rapporti di servizio), unitamente a copia dei verbali, delle segnalazioni, delle denunce e di quant'altro il medesimo abbia inviato direttamente agli Organi o agli Enti competenti. I servizi di vigilanza effettuati in modo autonomo dovranno, comunque, essere documentati o relazionati.

Questa norma si rende indispensabile e tassativa per i Soci- G.E.V., per i quali il Raggruppamento si fa garante, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, ai fini della richiesta di rinnovo del decreto prefettizio.

ART. 4

I Soci Aspiranti GEV ed i Soci Onorari (sprovvisti del decreto di nomina a G.E.V.) possono accompagnare i Soci effettivi nelle uscite di vigilanza e operare in prima persona in ogni altra attività sociale, della quale dovranno relazionare almeno semestralmente.

ART. 5

I Soci sono tenuti a pagare la quota sociale annuale entro il termine massimo del 31 marzo. I Soci che entro l'anno non abbiano versato la quota sociale, sono esclusi dal diritto di voto in Assemblea e dalle elezioni alle cariche sociali, nonché dalla fruizione di tutti i servizi. Sopraggiunto il secondo anno di morosità Essi saranno considerati decaduti, depennati dall'elenco dei Soci e non più proposti per il rinnovo del decreto prefettizio di guardia giurata.

ART. 6

I Soci possono e devono frequentare le sedi del Raggruppamento CPGEV, svolgere in esse tutte la attività che si ritengano utili purché compatibili con gli indirizzi decisi dalla Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo; i Soci devono contribuire a mantenere pulite ed in ordine le Sedi e le attrezzature in esse ubicate.

I Soci devono usare con cura i mezzi e le attrezzature ricevuti in uso o in dotazione (provvedere alla loro manutenzione e pulizia).

In particolare gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio, con la massima cura e l'assegnatario dell'apparato risponde personalmente in caso di violazioni agli obblighi della concessione e comunque per fatti irregolari connessi all'uso degli apparati.

Per l'uso dei materiali dell'Associazione si rimanda all'apposito "regolamento d'uso" (Allegato 2 al presente Regolamento) - in ogni caso - resta sottinteso che i materiali della Associazione possono essere utilizzati solo per attività proprie dell'Associazione CPGEV, devono essere prelevati previo accordo con il Responsabile dei materiali (che registrerà "la consegna" su apposito Registro), tenuti per il solo tempo necessario a svolgere l'attività od il servizio in oggetto e non possono diventare di uso esclusivo di una o di poche GEV senza che vi sia, in tal senso, una delibera motivata del Consiglio Direttivo .

ART. 7

Tutte le mansioni, gli incarichi e le attività di qualsiasi genere, da chiunque svolti, sono, di norma, effettuate a titolo gratuito. Il C.D. per l'espletamento di determinati servizi convenzionati con Enti o Associazioni può prevedere, previo parere favorevole del Tesoriere, la corresponsione di un rimborso spese, in questo caso i Soci - in particolare le G.E.V.- devono garantire la propria disponibilità secondo i programmi di attività convenzionati.

CAPITOLO 2 - OPERATIVITÀ GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

ART. 8

Il Corpo Guardie Ecologiche Giurate Volontarie fa propri gli artt. 3,6,8 e 9 della L.R. 23 del 03/07/89 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" e le Direttive di attuazione già emanate o che la Regione intenderà emanare per meglio interpretare la legge stessa.

Il Regolamento di servizio (approvato dalla autorità di Pubblica Sicurezza) è parte integrante del presente Regolamento Generale, ed individua i compiti ed i doveri dei Soci durante i servizi di vigilanza. (Il Regolamento di Servizio costituisce l'allegato 1 del presente Regolamento)

Di seguito si riportano, in modo schematico, i principali compiti della G.E.V.:

- a) attività di sensibilizzazione, di didattica e di educazione ambientale,
- b) accertamento (nei modi e forme previsti dalla L.R. 23/89) delle violazioni alle disposizioni in materia ecologica ed ambientale contenute in norme statali e regionali, in regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nonché nei provvedimenti istitutivi di parchi e riserve;
- c) collaborazione con gli Organi preposti dalla legge al controllo di:
 - inquinamento idrico, atmosferico e del suolo;
 - smaltimento dei rifiuti;
 - escavazione di materiali litoidi e polizia idraulica;
 - salvaguardia della flora e dei prodotti del sottobosco;
 - protezione della fauna selvatica e controllo dell'esercizio della caccia e della pesca;
 - disciplina urbanistica regionale, provinciale e comunale relativa alla tutela del patrimonio naturale e paesaggistico;
 - disciplina dei parchi regionale, provinciali e comunali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali;
 - difesa dagli incendi boschivi e prescrizioni di polizia forestale;
 - rumore, inquinamento acustico;
- d) attività di protezione civile.

CAPITOLO 3 ORGANI

Assemblea

ART. 9

L'Assemblea integra, discute e vota gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno proposto dal C.D. Gli argomenti presentati alla voce "varie ed eventuali" potranno essere votati qualora non richiedano - a norma di statuto o regolamento - maggioranze qualificate. Potranno comunque essere discusse e verbalizzate.

L'assemblea inoltre definisce le quote sociali annuali, anche suddivise per categoria.

Le deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci, compresi gli assenti.

Consiglio Direttivo

ART. 10

Il Consiglio direttivo è organo direttivo del Raggruppamento.

Esso è composto di 13 o 15 membri, tutti eletti dall'Assemblea, scelti fra i membri fondatori ed effettivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto ed in regola con i versamenti delle quote sociali, che abbiano compiuto un'anzianità sociale di almeno un anno.

Il Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni bimestre.

Esso nomina al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente, il vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile dei "mezzi e attrezzature" più un socio-gev indicato dal Presidente, costituiscono la Segreteria Esecutiva.

La Segreteria Esecutiva si riunisce, di norma, ogni settimana.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo dirige il Raggruppamento, ne promuove le iniziative e le manifestazioni; ne amministra il patrimonio, anche per gli atti straordinari; delibera l'ammissione di nuovi soci; convoca le assemblee e ne formula l'ordine del giorno; redige i bilanci e presenta annualmente la relazione morale ed economica all'Assemblea; cura l'esecuzione delle delibere assembleari e l'osservanza dello Statuto, del Regolamento generale e del Regolamento di Servizio; stipula le convenzioni con Enti Pubblici, Privati ed Associazioni; inoltra, alla Provincia, la richiesta di rinnovo dei decreti di nomina delle G.E.V..

La Segreteria Esecutiva cura l'esecuzione delle delibere del Direttivo, prepara i lavori dello stesso, controlla il rispetto delle Convenzioni in essere e provvede a verificare (e garantire) l'ordinario funzionamento delle attività del Raggruppamento, compreso il lavoro delle Zone, dei Settori e delle Commissioni.

ART. 12

I soci che assumono - volontariamente - responsabilità di direzione (Presidenza, Direttivo, Responsabili di Zona, di Settore o di Gruppo di lavoro) al fine di garantire il buon funzionamento organizzativo e salvaguardare l'autonomia decisionale (e operativa) del Raggruppamento devono:

- impegnarsi prioritariamente nei compiti propri del ruolo di direzione accettato, evitando di occuparsi un po' di tutto senza garantire l'efficacia e l'efficienza del settore o della zona di cui ci si è assunti la responsabilità;

- garantire l'impegno (di direzione) assunto nel CPGEV come prioritario rispetto ad eventuali incarichi in altre Associazioni. L'impegno dei «Dirigenti-CPGEV» in livelli direttivi o in analoghi incarichi di responsabilità in altre Associazioni è incompatibile.

Gli incarichi di Consigliere, Sindaco o Probiviro, sono tra loro incompatibili, l'eletto dovrà optare per uno solo di essi.

Art. 13

L'Associazione si struttura organizzativamente in ZONE TERRITORIALI, GRUPPI DI LAVORO TEMATICI (SETTORI) e COMMISSIONI A TERMINE (per progetti).

Le ZONE sono gruppi di Soci che per necessità operativa o particolari interessi svolgono la loro attività principalmente, ma non unicamente, in una determinata area geografica.

Il C.D., verificata la necessità di attivare una (nuova) ZONA, un SETTORE d'intervento tematico o una COMMISSIONE temporanea, favorisce i soci interessati ad organizzarsi in tale senso.

Il Coordinatore o responsabile di Zona viene proposto dall'Assemblea della Zona; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato/a. I Responsabili dei settori tematici vengono designati dal Consiglio Direttivo (sentiti gli interessati). Coordinatori e Responsabili assumono un ruolo di direzione all'interno del Raggruppamento e possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.D. (anche se non ne sono membri eletti). Essi devono redigere, ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta e sono il referente per tutto l'operato delle GEV di quella Zona o di quel Settore di intervento.

I Responsabili di Zona e di Settore possono (anzi devono) essere coadiuvati da persone di loro fiducia, anche non Soci ove ne ravvisino la necessità.

Il Coordinatore (o Responsabile) di ZONA si deve impegnare a:

- promuovere, coordinare e gestire le attività del CPGEV (derivanti da Convenzioni o meno), compresa la gestione organizzativa di eventuali corsi di formazione che si dovessero svolgere nella propria Zona;

- convocare, almeno mensilmente, la riunione delle GEV (e degli aspiranti GEV e di eventuali persone interessate) della zona;

- mantenere e sviluppare i contatti con tutte le guardie ecologiche volontarie (e con gli aspiranti GEV) residenti nella Zona o interessate ad operare in essa, favorendone la responsabilizzazione ed il coinvolgimento nelle attività;

- sollecitare le singole GEV a consegnare la disponibilità per l'effettuazione dei servizi di vigilanza, per il mese successivo, entro il giorno 15 di ogni mese;

- programmare i turni di vigilanza ed ogni altra attività del CPGEV derivante dalle Convenzioni in essere con i Comuni, i Parchi, le Comunità montane, la Provincia o l'ARPA;

- gestire e sviluppare i rapporti con le Amministrazioni Comunali, le Comunità montane, i Consorzi, le Scuole, i Parchi o i Corpi addetti alla vigilanza esistenti od operanti in quell'area;

- ricordare alle GEV di compilare mensilmente il rapporto di servizio;

- richiedere, sollecitare se necessario, le GEV a produrre tempestivamente i documenti necessari per il rinnovo del decreto prefettizio;

- garantire, anche attraverso la distribuzione di incarichi e "lavori", la corretta gestione, la manutenzione e la pulizia della Sede e dei materiali dell'Associazione;

- partecipare alle riunioni del Direttivo Provinciale.

Le Zone Operative hanno autonomia organizzativa nell'ambito territoriale di competenza. I suoi componenti sono parte integrante del Raggruppamento Provinciale GEV, soci a tutti gli effetti e quindi tenuti a rispettare lo Statuto, il Regolamento, il Regolamento di Servizio e le delibere degli Organi Sociali.

Quanto sopra esplicitato, per i Coordinatori di Zona, vale, con gli opportuni adeguamenti, anche per i Responsabili di Settore operativo (di Commissione temporanea e gli Incaricati).

In particolare essi devono:

- promuovere, coordinare e gestire le attività del CPGEV nel Settore (o Commissione) specifico di cui sono Coordinatori;
- organizzare e pubblicizzare riunioni aperte per tutte le GEV e per gli aspiranti GEV interessati a quello specifico settore (rifiuti, protezione civile, acque, parchi, ... ecc.);
- mantenere e sviluppare i contatti con tutte le guardie ecologiche volontarie (e con gli aspiranti GEV) del CPGEV;
- sviluppare l'attività del CPGEV nel proprio Settore anche elaborando progetti di lavoro da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- promuovere i rapporti con Enti Locali, Comunità montane, Consorzi, Scuole, Parchi, ARPA, Consulte, Corpi Militari o altre Associazioni di volontariato nell'ambito del "settore" di competenza;
- ricordare alle GEV di compilare mensilmente il rapporto di servizio per le attività svolte nel settore;
- garantire, anche attraverso la distribuzione di incarichi e "lavori", la corretta gestione, la manutenzione e la pulizia dei locali e dei materiali dell'Associazione;
- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale;
- partecipare ad eventuali riunioni regionali delle analoghe Commissioni della Federgev Emilia-Romagna.

ART. 14

Il Presidente chiama a partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, i Responsabili di zona o di settore, ed invia per conoscenza la convocazione ai Sindaci ed ai Probiviri. Può altresì convocare con funzioni consultive qualunque Socio o altra persona ritenuta utile.

ART. 15

Le decisioni del C.D. vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il Presidente o il Vicepresidente, che lo sostituisce, hanno il voto decisionale. L'astensione abbassa il quorum dei voti nel calcolo della maggioranza semplice. Le decisioni sono vincolanti per tutti i Consiglieri compreso il Presidente.

ART. 16

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono documenti interni che possono essere messi a disposizione del Socio che lo richieda, di volta in volta, per la consultazione presso la Sede del Raggruppamento.

ART. 17

Allo scadere del mandato il Consiglio Direttivo conserva l'incarico per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Presidente e Vicepresidente

ART. 18

Il Presidente è eletto in seno al C.D., i consiglieri esprimono una preferenza, il secondo per numero di voti ricoprirà la carica di Vice Presidente; in caso di parità si procederà a nuova votazione limitatamente ai candidati già individuati. In caso di dimissioni, di uno dei due incaricati, entro 15 giorni il Consiglio Direttivo effettuerà nuove votazioni, non prima di aver integrato il numero dei Consiglieri con il primo dei non eletti.

Il Presidente convoca il C.D. nei modi e tempi previsti dallo Statuto e ne presiede le riunioni, presiede le assemblee, tiene i contatti con Enti ed Associazioni, reperisce i finanziamenti.

In caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci a tutti gli effetti e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano per iscrizione al Corpo.

Segretario

ART. 19

Il Segretario è eletto in seno al C.D.. Esso conserva e tiene aggiornati il protocollo, gli archivi sociali, i registri di servizio delle G.E.V. e mantiene i contatti con i Soci.

Il Segretario sovrintende all'invio delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali, collabora all'esazione delle quote sociali, segnala i casi di morosità, coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.

Tesoriere

ART. 20

Il Tesoriere è eletto in seno al C.D., Esso ha la firma sociale, disgiunta da quella del Presidente, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, quali:



- apertura di conti correnti, di corrispondenza, di libretti nominativi, nonché disposizioni per eseguire prelevamenti da detti conti, anche mediante l'emissione di assegni all'ordine di terzi;
- incassare somme e quanto altro dovuto al Corpo da chiunque, anche sotto forma di contributi, rilasciando quietanze e scarichi nelle forme richieste; riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, chèque ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare, rimesse bancarie oltre che mandati dagli uffici pubblici di qualsiasi sede, in Italia e all'estero;
- tenere i libri contabili del Raggruppamento e le relative documentazioni, compiere tutti gli atti richiesti dai competenti uffici fiscali e tributari, emettere ricevute e fatture con relative quietanze;
- fare qualsiasi operazione presso le poste e telegrafi, compresi apertura di conti correnti postali e relative operazioni di versamento e di prelievo, nonché ritirare raccomandate ed assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenenti valori;
- riscuotere le quote sociali;
- redigere il rendiconto finanziario annuale, che viene sottoposto dal C.D. all'Assemblea ordinaria.

Il Tesoriere svolge, ad ogni riunione ordinaria del Consiglio Direttivo, una breve relazione sulla situazione economico-finanziaria del Raggruppamento e porta, per la ratifica, l'elenco delle spese sostenute nel periodo.

Il Tesoriere collabora con il Responsabile dei materiali alla tenuta ed aggiornamento del Libro d'USO e di COSTO dei mezzi e attrezzature. In questo libro devono essere riportati tutti i mezzi e le attrezzature del CPGEV, la loro collocazione fisica, il loro costo di gestione (e manutenzione), lo stato di conservazione ed il "grado" di utilizzo (al fine di determinare un bilancio costi/utilità per ogni materiale).

ART. 21

Segretario e Tesoriere possono, ove ne ravvisino la necessità, farsi coadiuvare da persone di loro fiducia, anche non Soci.

CAPITOLO 4 - Modifiche al regolamento

ART. 22

Le modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci.

Le proposte di modifica sono portate in Assemblea per la discussione quando siano sottoscritte da almeno uno quinto dei Soci Effettivi o siano fatte proprie dal C.D.; esse dovranno essere portate a conoscenza dei Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

ART. 23

Per quanto non contenuto in questo regolamento (compresi gli allegati 1 e 2) si rimanda allo Statuto del CPGEV, alla Legge Regionale 23/89 ed alle Direttive di applicazione della Regione.

- Allegato 1 - Regolamento di Servizio approvato dall'autorità di Pubblica Sicurezza .
- Allegato 2 - Regolamento per l'uso dei mezzi e delle attrezzature.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO

CAP. 1 ADESIONE

Art. 1

La G.E.V. in regola con la nomina, ai sensi della L.R. n. 23 del 03/07/1989, che voglia aderire al Corpo Guardie Ecologiche Giurate Volontarie (C.G.E.G.V.), di qui in avanti denominato anche RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE G.E.V. in conformità a quanto previsto dalla stessa L.R. 23/89, deve presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo del Corpo.

Art. 2

L'espletamento del servizio di G.E.V. non costituisce rapporto di pubblico impiego, né di lavoro dipendente o autonomo; la sua attività è prestata a titolo gratuito.

Art. 3

La G.E.V. aderente al Corpo agisce in conformità al presente regolamento di servizio ed è tenuta al massimo rispetto delle Leggi dello Stato, dei regolamenti di P.S., delle Leggi Regionali ed alle disposizioni degli Enti pubblici preposti per legge alla sua attività:

Art. 4

La G.E.V., prima di intraprendere iniziative personali a nome del Corpo, deve richiederne l'autorizzazione al Consiglio Direttivo; non può in nessun caso utilizzare la qualifica di Guardia Ecologica Volontaria per scopi personali.

CAP. 2 COMPITI

Nota

Sono le DIRETTIVE Regionali ad indicare le norme di legge, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la G.E.V. ha il potere di accertamento circa le infrazioni commesse; in materia va comunque ricordato l'art. 3 comma 1) lettere a, b, c, d, della L.R. 23/89.

Art. 5

La G.E.V. attraverso l'attività coordinata dal Corpo ha il compito di promuovere e diffondere l'informazione in materia ambientale con stretto riferimento alla legislazione relativa e concorre ai compiti di protezione dell'ambiente, rifacendosi ai dettati dell'art. 3 L.R. 23/89.

Art. 6

La G.E.V. accerta, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9 L.R. 23/89, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6 della stessa legge, violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge o di regolamenti in materia di salvaguardia ambientale.

Nel caso in cui il Raggruppamento collabori con Enti od Organi pubblici competenti alla vigilanza mediante apposite convenzioni (artt. 8, 9, e 3 comma 1 lettera c) L.R. 23/89), la G.E.V. redige rapporto scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare agli organi competenti in materia.

Art. 7

Nel caso in cui la G.E.V. accerti violazioni alle disposizioni in materia ambientale, dovrà redigere verbale, dopo aver imparzialmente accertato i fatti per consentire alle Autorità preposte una corretta interpretazione ed una giusta sanzione (L.R. 21/84 artt. 8, 9 e 10).

CAP. 3 DOVERI

Art. 8

La G.E.V. deve segnalare per iscritto al Consiglio Direttivo e/o alla Provincia ogni eventuale notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o incidenti verificatisi nell'esercizio o a causa del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia ambientale.

Art. 9

La G.E.V. che nell'esercizio o a causa del servizio di cui è indicata ha notizie di un reato, è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'Ente od Organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

Art. 10

La G.E.V. comunica al Consiglio Direttivo, almeno una volta al mese, i servizi svolti, i quali vengono annotati sul registro dei servizi, nonché copia dei verbali e delle segnalazioni effettuate che saranno anch'esse annotate in apposito registro.

Art. 11

La G.E.V. deve tenere verso il pubblico un comportamento improntato alla massima correttezza ed al rispetto del vivere civile. Essa deve operare con prudenza, diligenza, perizia e massima imparzialità. Le G.E.V. di norma prestano servizio in coppia.

Art. 12

La G.E.V. nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino personale rilasciato dalla Provincia, è inoltre tenuta ad indossare l'apposito bracciale; può altresì fregiarsi del distintivo del Corpo e indossare una divisa identificativa approvata.

Art. 13

La G.E.V. nell'espletamento dei propri compiti non può mai essere armata, anche se in possesso di regolare porto d'armi.

Art. 14

La G.E.V. partecipa alle iniziative programmate dagli Organi collegiali del Raggruppamento svolgendo almeno 10 (dieci) ore mensili di servizio. Qualora per l'espletamento di determinate attività convenzionali sia prevista la corresponsione di un rimborso spesa, la G.E.V. dovrà garantire la propria disponibilità, secondo i programmi di servizio concordati con gli Enti convenzionati.

CAP. 4 TERRITORIO

Art. 15

La G.E.V., di norma, svolge il proprio servizio di vigilanza entro i limiti territoriali della Provincia di Bologna.

CAP. 5 RESPONSABILITA'

Art. 16

La G.E.V. deve usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione; in particolare gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura, l'assegnatario dell'apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti irregolari connessi all'uso degli apparati.

Art. 17

La G.E.V. all'atto dell'adesione al Raggruppamento esenta per iscritto il Corpo stesso e i suoi Organi da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse arrecare per dolo o negligenza nell'esercizio delle sue funzioni o nell'espletamento degli incarichi assegnati.

Per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi, per i danni causati dalla G.E.V. nello svolgimento delle mansioni, si richiama il contenuto dell'art. 8 lettera f) della L.R. 23/89.

Art. 18

Per gli infortuni cui la G.E.V. può essere esposta durante il proprio servizio si fa riferimento ai contenuti assicurativi previsti nell'art. 8 lettera e) L.R. 23/89.

CAP. 6 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 19

La G.E.V., con atto adottato dalla Provincia, sentito il Consiglio Direttivo del Corpo, può essere sospesa dall'incarico per un massimo di 6 (sei) mesi, in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.

L'incarico può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi, ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione.

Art. 20

La G.E.V. può essere sottoposta dal Consiglio Direttivo, in seguito a comportamenti irregolari rilevanti, ai seguenti provvedimenti disciplinari interni al Corpo:

- a) non luogo a procedere,
- b) censura verbale,
- c) censura scritta,
- d) decadenza,
- e) esclusione;

contro i provvedimenti di cui sopra la G.E.V. può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della notifica scritta riportante il provvedimento adottato.

